

Costituzione della Repubblica

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 27 dicembre 1947, n. 298

Costituzione della Repubblica Italiana approvata dall' Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 3

Principio di eguaglianza formale e sostanziale

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.